

Articoli - Quotidiano del: **29/05/2008**

Affidamento ai servizi sociali: occorre un ravvedimento "pieno" per chi proviene da un contesto socio-familiare sano

(Tribunale di Sorveglianza di Bari, ordinanza del 27 marzo 2008)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, nell'ipotesi in cui il condannato non provenga da un'area di emarginazione socioeconomica ma, al contrario, abbia fruito di favorevoli opportunità ambientali e personali, data la provenienza da un sano contesto socio-familiare, vanno individuati corretti parametri di riferimento, al fine di valutare l'idoneità della misura alternativa richiesta al suo "reinserimento sociale". La prova della partecipazione all'opera di rieducazione non può essere desunta, pertanto, né dal mero comportamento di "buon detenuto" né dall'assenza di pericolosità sociale, intesa come rilevante probabilità che il condannato possa commettere altri reati, ma deve essere tratta da elementi specifici, sintomatici di un ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che lo avevano indotto a scelte criminali ed al progressivo abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondavano. Il compimento di questa revisione critica – che parta ovviamente dal distacco completo dalla precedente esperienza deviante e si completi con la piena consapevolezza del disvalore sociale del fatto e dalla acquisita coscienza dell'enorme danno sociale arrecato – diventa quindi elemento essenziale (e differenziale rispetto ai normali casi di criminalità "disadattata"), nella valutazione delle devianze che non siano frutto di emarginazione e disadattamento.

Tribunale di Sorveglianza di Bari - ordinanza 27 marzo 2008

Giudice M. G. d'Addetta

In fatto.

Con sentenza in data 25.6.98, la Corte d'assise di Taranto condannava V. P., s.m.g., alla pena di ventitre anni di reclusione per i gravissimi delitti di omicidio aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco, commessi in North Miami Beach, contea di Dade, Stato della Florida, il 24.12.03 in danno del P.U. Donald Bonham, agente del fisco americano.

In sentenza veniva ordinata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, nonché la condanna dell'imputato al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite in giudizio.

La Corte d'assise d'appello di Taranto, con sentenza in data 27.10.99, divenuta irrevocabile il 20.9.00, riduceva detta pena nella misura di ventidue anni di reclusione, confermando nel resto la condanna di primo grado.

Trascorsi alcuni giorni dalla consumazione dell'efferato delitto (commesso, come detto, in Florida la mattina del 24.12.93), il V. lasciava gli Stati Uniti e partiva alla volta dell'Italia; qui veniva raggiunto da provvedimento restrittivo emesso il 30.12.93 dal giudice della contea di Dade (Florida) con l'imputazione di omicidio di primo grado; il 19.4.94 il V. veniva tratto in arresto presso la

propria abitazione in L. e con decreto del 14.12.95 il Ministro di Grazia e Giustizia concedeva al Governo degli Stati Uniti l'extradizione del V.. Avverso detto decreto l'extradando proponeva ricorso al TAR Lazio, volto ad ottenere l'annullamento, previa sospensione, dell'impugnato provvedimento. A fondamento dell'azione il ricorrente deduceva l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 698 comma 2 c.p.p. , sia della legge 26 maggio 1984 n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13.10.83), nella parte in cui ratificava e dava esecuzione al trattato stesso. La questione veniva dichiarata fondata con la sentenza n. 223/96 del 25.6.96 della Corte Costituzionale, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 698 comma 2 c.p.p. e dell'art. 9 della legge di ratifica del Trattato di estradizione, contenente la stessa clausola, affermando il diritto alla vita come il primo ed assoluto dei diritti inviolabili dell'uomo.

Ovviamente il cd. "caso V." suscitava notevole clamore nella stampa italiana ed estera, per le inevitabili conseguenze che, sul piano sanzionatorio, avrebbe avuto la commissione di un delitto di omicidio per il quale era prevista dalla legislazione della Florida la pena capitale ove la suddetta questione di legittimità costituzionale fosse stata disattesa.

Dopo un periodo di custodia cautelare in carcere iniziato il 19.4.94 (data dell'avvenuto arresto operato dalla Squadra Mobile di Taranto), il V. in data 13.5.98 veniva ammesso alla misura degli arresti domiciliari, revocati l'11.6.98 per violazione del divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi (cfr. rapporto informativo dei C.C. di L. in data 23.11.07).

Da detta data il V. è stato ininterrottamente ristretto in carcere e l'attuale scadenza della pena, decurtati gg. 1080 per concessione della liberazione anticipata e tre anni per effetto di indulto ex L. n. 241/06, è fissata al 5 maggio 2010.

Ciò posto, dalla lettura della sentenza di condanna, acquisita agli atti, emerge che la mattina del 24.12.93, alle h. 11.30 circa, il cittadino statunitense Donald Bonham, agente del fisco, veniva attinto, con esito letale, da tre colpi di arma da fuoco esplosi dal V. davanti all'ingresso della sua abitazione, sita in North Miami Beach. Il movente dell'insano gesto veniva ravvisato nel congelamento del conto corrente intestato al ristorante "Il Buccione", di cui il V. era titolare, effettuato con provvedimento del 18.12.93 a firma del funzionario B., congelamento avvenuto a causa della grave e insanabile situazione di morosità in cui da anni il V. versava nei confronti del fisco americano, in un momento particolarmente delicato per l'attività di ristorazione svolta dal V.. Emerge altresì che, nel corso dell'esame, l'imputato ammetteva il grave addebito, dichiarando di aver commesso il folle gesto omicida a seguito della comunicazione della banca relativa all'avvenuto congelamento del suo conto. Smentita a dibattimento la tesi difensiva relativa alla supposta persecuzione posta in essere dal Fisco americano ai danni del V. a seguito dell'affare "Court Broom" (così chiamato il processo penale per fatti di corruzione a carico di magistrati e avvocati di Miami, nel corso del quale il V. ebbe a testimoniare in favore della Pubblica Accusa ed a seguito del quale, per la notevole risonanza avuta sulla stampa locale, il ristorante "Il Buccione", che sino ad allora era stato uno dei più rinomati di Miami, ebbe notevoli ripercussioni negative in quanto venne disertato dalla clientela, costituita prevalentemente da magistrati ed avvocati; cfr. pag. 20 della sentenza di condanna), sulla scorta delle risultanze processuali la Corte d'assise affermava, per un verso, l'assoluta correttezza dell'operato del Bonham e, per altro verso, l'illogicità della valutazione dei fatti operata dal V. il quale, alimentato da ingiustificati sentimenti di rancore e di vendetta verso chi riteneva unico responsabile del proprio tracollo finanziario, compiva il folle gesto omicida. Purtuttavia, nonostante l'estrema gravità del commesso reato e la ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione, nella quantificazione della pena la Corte teneva conto dello stato di sostanziale incensuratezza del V. (gravato da un unico precedente bagatellare per guida in stato di ebbrezza), nonché della "particolare condizione psicologica ed emozionale" in cui versava

l'imputato al momento del fatto, evidenziata non solo dal carattere estremo del gesto compiuto, ma anche dalla condotta antecedente il fatto; venivano pertanto concesse al V. le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e determinata la pena nella misura di 23 anni di reclusione (poi ridotta in appello di un anno), oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, quantificato nella somma di 320 milioni di lire.

In diritto.

Il Tribunale ritiene che l'istanza di affidamento in prova ai S.S. non sia meritevole di accoglimento.

Nella specie, ci si trova di fronte ad un soggetto condannato per un gravissimo delitto contro la persona, all'epoca del commesso reato ben inserito nel contesto sociale e lavorativo (sia pure con le difficoltà economiche precedentemente evidenziate), tutt'altro che assimilabile alle ordinarie tipologie criminologiche, destinatario abituale delle misure penitenziarie di tipo specificamente rieducativo, privo di precedenti esperienze detentive, con discreto livello di acculturazione e con un alto tenore di vita all'epoca del fatto (cfr. pag. 22 della sentenza di primo grado).

Vanno, pertanto, individuati corretti parametri di riferimento, al fine di valutare l'idoneità della misura alternativa richiesta al 'reinserimento sociale' del condannato (che, ovviamente, non può essere inteso in modo convenzionale, considerato che l'odierno istante non proviene da un'area di emarginazione socioeconomica ma, al contrario, fruisce di favorevoli opportunità ambientali e personali, data la provenienza da un sano contesto socio-familiare).

E' evidente, allora, che la prova della partecipazione all'opera di rieducazione non può essere desunta, nel caso di specie, né dal mero comportamento di 'buon detenuto', né dall'assenza di pericolosità sociale, intesa come rilevante probabilità che il condannato possa commettere altri reati, ma "deve essere tratta da elementi specifici, sintomatici di un ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che lo avevano indotto a scelte criminali ed al progressivo abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondavano".

Il compimento di questa revisione critica - che parta ovviamente dal distacco completo dalla precedente esperienza deviante e si completi con la piena consapevolezza del disvalore sociale del fatto e dalla acquisita coscienza dell'enorme danno sociale arrecato - diventa quindi elemento essenziale (e differenziale rispetto ai normali casi di criminalità 'disadattata'), nella valutazione delle devianze che non siano frutto di emarginazione e disadattamento.

Detta esigenza di autentica e profonda revisione critica - che non va confusa con una pura e semplice ammissione di colpevolezza - è tanto più indispensabile ove si consideri la particolare tipologia dei reati commessi ed il rilevante danno cagionato alle persone offese ed è, a ragione, elevata dalla giurisprudenza della Suprema Corte al rango di presupposto essenziale ed indefettibile ai fini della concessione dell'affidamento in prova ai S.S.

Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza di condanna non risulta che il V. - al di là della mera ammissione di responsabilità durante il corso del dibattimento - si sia mai efficacemente adoperato nei confronti delle persone offese per elidere o attenuare le conseguenze dannose del delitto commesso, o che abbia posto in essere, anche durante il lungo periodo di carcerazione

sofferta, alcun intervento riparatorio, anche lato senso inteso, in favore delle stesse. Quanto al percorso di revisione critica - con giusta ragione, costantemente richiamata nelle pronunce della Suprema Corte, unitamente alla condotta tenuta dal condannato nei confronti del soggetto danneggiato dal reato, ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per l'ammissione all'affidamento in prova. - se per un verso alcuni atteggiamenti del V. (quali, ad esempio, il costante rifugio nella fede, la testimonianza religiosa resa in occasione del 25° anno di episcopato del Vescovo di Conversano, la disponibilità al volontariato presso la parrocchia del proprio paese) denotano rimorso per il fatto commesso, per altro verso sono emerse nel corso dell'osservazione componenti di personalità più problematiche (quali il rigido attaccamento alle proprie idee, la difficoltà di introspezione e di adesione a schemi di pensiero più convenzionali, l'iniziale assunzione di una posizione dominante), che non consentono al V. di accedere all'ampio beneficio in via principale richiesto.

Ciò posto, sotto altro profilo non può sottacersi che, pur a fronte della estrema gravità delle condotte delittuose poste in essere, l'espiazione della residua pena in regime detentivo 'pieno' si porrebbe in contrasto con la finalità rieducativa della sanzione penale stabilita dal nostro ordinamento penitenziario e con l'esigenza di recupero e reinserimento sociale del condannato.

Non va infatti dimenticato che il V. ha sinora espiauto quattordici anni di carcerazione ininterrotta, fruendo dei benefici previsti dall'attuale legislazione (nella fattispecie, di 1080 giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata, di 3 anni di indulto e, dal settembre del 2006, di alcuni permessi-premio); ha serbato regolare condotta (salvo iniziali ed ormai remoti disturbi comportamentali, verosimilmente legati al disagio per la particolare vicenda giudiziaria); ha partecipato attivamente al programma trattamentale (in particolare, al corso professionale di operatore su p.c. e al lavoro come 'spesino'), mostrandosi garbato nei modi, equilibrato nei rapporti con gli altri detenuti e con gli operatori penitenziari e collaborativo; infine, è immune da altre problematiche giudiziarie.

Sul piano soggettivo, dal raffronto tra le due osservazioni personologiche in atti (la prima, conclusasi in data 5.5.06, agli atti del fasc. n. 10316/07 SIUS, la seconda, redatta in data 21.3.08), risulta evidente un processo di maturazione e di approfondimento critico da parte del detenuto il quale, mentre in una fase iniziale appariva scarsamente consapevole del reale disvalore del fatto-reato e tenacemente ancorato alle proprie convinzioni, successivamente ha ridimensionato il proprio Ego, accettando e condividendo le critiche ed orientandosi verso schemi di moralità maggiormente condivisi.

In ragione di ciò il Tribunale, condividendo l'ipotesi trattamentale da ultimo formulata dall'equipe di osservazione, ritiene che la semilibertà - in ragione dei più stringenti vincoli ad essa inerenti - sia una misura più rispondente al principio di gradualità dei benefici penitenziari e sia idonea a garantire, nel contempo, un più adeguato controllo del condannato, consentendo allo stesso di reinserirsi nel contesto sociale e lavorativo e di proseguire, con l'ausilio della famiglia, degli educatori dell'istituto di pena cui sarà assegnato e dell'UEPE deputato al sostegno del soggetto in un percorso di giustizia riparativa (che necessariamente dovrà quotidianamente affiancare l'attività lavorativa), quel processo di maturazione e di revisione critica già avviato in regime intramurario.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 47 e ss. della legge n. 354/75, definitivamente pronunciando sulle istanze di affidamento in prova al servizio sociale/ semilibertà proposte nell'interesse di V. P., s.m.g., in relazione alla residua pena di cui alla sentenza in data 27.10.99 della Corte d'assise d'appello di Taranto, così provvede:

RIGETTA l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale;

AMMETTE V. P. al regime di semilibertà sino all'espiazione della predetta pena e, per l'effetto,

ORDINA il trasferimento del detenuto presso la sezione semiliberi a designarsi, prossima al luogo di lavoro (Coop. sociale "FUTURA", con sede in L., V. Dogali n. 2), sezione che il detenuto dovrà raggiungere nel più breve tempo possibile, libero e senza scorta, alla data delle dimissioni.

Dispone che nel programma di trattamento siano previsti gli obblighi di svolgimento quotidiano di attività di volontariato presso la Parrocchia "S. Croce" di L. e di rientro serale alle h. 18.00 di ogni giorno.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.